



11460/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Rel. Consigliere -

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA

Ud. 27/02/2020 - CC

R.G.N. 9056/2019

Così 11460

Rep. //

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 9056-2019 proposto da:

VALERIO, elettivamente domiciliato in

- *ricorrente* -

contro

TIM SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in]

- *resistente* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 39594/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l'11/03/2019;

2084
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione accolga il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.





Corte di cassazione

Sesta sezione civile – sottosezione Terza

Considerato che:

Valerio proponeva regolamento di necessario avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di Pace della stessa città, a fronte della domanda con cui il deducente aveva chiesto alla Tim, s.p.a.,:

- 1) l'accertamento della cessazione di una utenza telefonica per migrazione ad altro gestore;
- 2) la conseguente inesistenza del credito riportato in alcune fatture della società convenuta;
- 3) la conseguente condanna alla restituzione delle somme pagate indebitamente;
- 4) la condanna al completamento della procedura di migrazione;
- 5) la condanna al risarcimento da commisurarsi all'indennizzo fissato dall'Autorità garante per le comunicazioni fino a 2.000,00 euro;

il Tribunale rilevava che l'attore aveva rinunciato alla domanda sub 5), e che la competenza per valore si era consolidata in capo al Giudice di pace;

il deducente pone a fondamento del regolamento due motivi, corredati da memoria;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 9, 10, secondo comma, 104, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente omissso di considerare il cumulo di domande di valore determinato con quella di valore indeterminato, inerente all'accertamento della cessazione dell'utenza, e con quella di valore indeterminabile, non meramente accessoria, inerente alla condanna al completamento della procedura di migrazione;



con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 10, commi primo e secondo, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente omissso di considerare che la rinuncia parziale in corso di causa non sposta la competenza per valore, che altrimenti sarebbe rimessa alla strategia dell'attore, determinandosi infatti al momento della sua proposizione; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;

Rilevato che:

deve darsi séguito ai tradizionali orientamenti secondo i quali:

- a) si procede al cumulo delle varie domande proposte contro la medesima persona (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.) anche quando il valore di ciascuna di essa, in mancanza di indicazioni al riguardo, si determina in base al disposto dell'art. 14, primo comma, cod. proc. civ. (che, per le cause relative a somme di denaro, fa riferimento al valore pari al massimo della competenza del giudice adito), tranne che per le voci che configurino elementi e specificazioni della medesima domanda (Cass., 29/08/1973, n. 2388, Cass., 20/02/1999, n. 1425);
- b) il momento in cui si cristallizza la competenza per valore è quello della proposizione della domanda, a mente dell'art. 10, cod. proc. civ., in ulteriore coerenza con l'art. 5, cod. proc. civ., senza che rilevino, quindi, riduzioni pur possibili in corso di causa, altrimenti rimettendosi all'attore lo spostamento, in tesi strategico, della stessa (cfr. Cass., 20/04/2006, n. 9250, Cass., 05/09/2006, n. 19060, Cass., 13/09/2012, n. 15338);

nel caso, è evidente che la domanda di condanna al "facere", sintetizzata sub 4) in parte narrativa, è di valore indeterminabile, e non meramente specificativa ovvero accessoria rispetto alle domande dirette a ottenere l'accertamento di scioglimento del contratto e quello dell'inesistenza di pretesi crediti ad esso relativi, con conseguente condanna alla restituzione di somme in danaro;



fermo restando che la rinuncia alla domanda che sia successiva all'introduzione della causa rimane come detto irrilevante, ne discende il radicamento della competenza del Tribunale;

alla richiesta liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato – al momento oggetto di ammissione anticipata e provvisoria – quale formulata da parte ricorrente in uno alla memoria depositata, provvederà il giudice che avrà pronunciato la sentenza passata in giudicato se non quello del rinvio, a norma dell'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Roma, e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali del ricorrente liquidate in euro 2.500,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfetarie, oltre accessori legali.

Roma, 19 marzo 2020

Il Presidente

(*Raffaele Frasca*)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA